

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Genova, 27 marzo 2009

Alla Preg.ma
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 6-2009

ESIGIBILITÀ DELL'IVA PER CASSA

NOVITÀ DEL DL 185/2008 CONVERTITO - DM ATTUATIVO -

INDICE

1 PREMESSA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il DM attuativo dell'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), **che estende l'esigibilità differita** (la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti passivi) **a tutti i soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 200.000 Euro**.

Il volume di affari è riferito all'anno precedente o, in caso di inizio attività nel 2009, all'anno in corso.

Il meccanismo dell'IVA "per cassa" non potrà più essere applicato una volta superata la soglia di 200.000 Euro, senza alcun effetto sulle operazioni già effettuate.

Come anticipato per poter beneficiare dell'agevolazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dovranno essere effettuate nei confronti di soggetti passivi iva (pertanto non si potrà emettere fattura con iva in sospensione a un committente/cessionario - soggetto privato).

Il beneficio non è obbligatorio ma facoltativo e può essere utilizzato per ogni singola operazione effettuata mediante l'indicazione espressa in fattura che si tratta di un'operazione con imposta ad esigibilità differita (con richiamo alla norma).

Per il cedente/prestatore, le operazioni ad esigibilità differita concorreranno alla formazione del volume d'affari e alla determinazione del pro rata di detrazione relativo all'anno in cui le operazioni stesse si considerano effettuate in base alle regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72, mentre il cessionario/committente potrà esercitare il diritto di detrazione a decorrere dall'intervenuto pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA.

2 APPLICAZIONE "A REGIME"

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

L'esigibilità differita dell'imposta, già prevista dall'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, con un'applicazione "a regime".

In sede di conversione del DL 185/2008, infatti, è stata abolita la previsione dell'applicazione della nuova disciplina in via sperimentale, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

3 EFFETTI DELL'ESIGIBILITÀ DIFFERITA

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari, in funzione del momento impositivo di cui all'art. 6 del DPR 633/72, identificato con:
 - a) la consegna/spedizione dei beni, in caso di cessione di beni mobili;
 - b) la fatturazione, se anticipata rispetto alla consegna/spedizione dei beni o al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di servizi;
- l'imposta sia contabilizzata solo al momento dell'incasso del corrispettivo.

In sede di liquidazione periodica dell'IVA, occorre pertanto:

- da un lato, sottrarre l'IVA sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, ma non ancora pagate;
- dall'altro, aggiungere l'IVA sulle operazioni effettuate in precedenti periodi, divenuta esigibile nel periodo di liquidazione.

3.1 DETRAZIONE

Posto che, in base all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto di detrazione "sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile" (e può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo), il cessionario/committente deve attendere il pagamento per effettuare la detrazione dell'imposta precedentemente addebitata in fattura.

LIMITE TEMPORALE

L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Quindi:

- in caso di cessione di beni mobili (momento impositivo = data di consegna/spedizione del bene), l'esigibilità si verificherà, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna/spedizione.
- In caso di prestazione di servizi (momento impositivo = pagamento del corrispettivo), il predetto limite temporale è di fatto inoperante.

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

PROCEDURE CONCURSUALI ED ESECUTIVE

Il suddetto limite annuale non si applica nell'ipotesi in cui il cessionario/committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva.

3.2 ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

La fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, menzionando anche la norma di riferimento (art. 7 comma 1 D.L. 185/2008); in caso contrario, si applicano le regole basate sull'esigibilità ordinaria.

Analogamente alle operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6 co. 5 del DPR 633/72, il cedente/prestatore può decidere, fattura per fattura, se avvalersi o meno del differimento in oggetto.

4 SOGGETTI ESCLUSI

La norma non si applica alle operazioni effettuate:

- da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA (es. agricoltura, intrattenimenti, ecc.);
- **nei confronti di cessionari/committenti che applicano il "reverse charge".**

Restano altresì escluse le operazioni eseguite nei confronti di privati.

SOGGETTI IN "REVERSE CHARGE"

L'esclusione dell'esigibilità differita per i soggetti in "reverse charge" è dovuta, in linea di principio, alla neutralità dell'IVA per il cessionario/committente, debitore d'imposta in luogo del cedente/prestatore, sottesa al meccanismo dell'inversione contabile.

5 PAGAMENTI FRAZIONATI

La recente circolare ministeriale 8/E del 13 marzo 2009 ha chiarito che nel caso di pagamenti frazionati a fronte di un'unica fattura, l'esigibilità dell'imposta si verifica "pro-quota" al momento di ciascun pagamento; pertanto, l'imposta dovuta da parte del cedente/prestatore va conteggiata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento. Di contro il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, solo limitatamente alla quota effettivamente pagata.

6 DECORRENZA

La nuova disciplina sarà applicabile a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DM, senza quindi attendere l'autorizzazione comunitaria, in quanto la Commissione UE, con la nota 16.3.2009 n. 24280, ha chiarito che l'esigibilità differita è già ammessa dall'art. 66 della Direttiva n. 2006/112/CE "per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi".

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Moscato

Paolo Torazza

Alberto Papone